



Terna
Rete Italia

T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "D"

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO
IRREGOLARE**

Approvazione AD
30 giugno 2016

Pier Francesco Zanuzzi

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "D".

D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-*quinquies* del Decreto) E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

A) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di vulnerabilità, di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- ***Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque:

- ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. È previsto un aggravamento di pena nel caso in cui il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- ***Pornografia virtuale (art. 600-quater1 cod. pen.)***

Le ipotesi di reato di cui agli art. 600-ter e 600-quater si configurano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali.

- ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- ***Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, realizzi le stesse condotte su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte di TERNA RETE ITALIA con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Per i Reati contro la personalità individuale all'Ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, possono essere applicate all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto qualora l'Ente o la sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti Reati.

B) REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante *"Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-*duodecies*, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano violate le norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione).

D.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte da TERNA RETE ITALIA in nome e/o per conto della Capogruppo in base al contratto di servizi e viceversa, le seguenti:

1. gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;
3. conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.
4. attività di selezione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA RETE ITALIA al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

e) regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:

- Regolamento TERNA per la qualificazione delle imprese;
- Monitoraggio delle imprese qualificate;
- Regolamento TERNA per gli acquisti;
- Trasparenza nel processo di approvvigionamento;

f) ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere nel Gruppo.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

"C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");

5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
6. nei contratti con i Partner ed i Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per TERNA RETE ITALIA e di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte di TERNA RETE ITALIA in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
7. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
8. TERNA RETE ITALIA, in conformità alle politiche aziendali di Gruppo, è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "*content filtering*");
9. TERNA RETE ITALIA periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
10. nel rispetto delle normative vigenti, TERNA RETE ITALIA si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV di TERNA RETE ITALIA in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA RETE ITALIA garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo D.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.